



Associazione Culturale Gli Invaghiti

REGISTRO AD IVREA

21/3/22 AL N° 238/s.3

PER € 200,00

LA REGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA

EF

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. l'Associazione senza scopo di lucro, denominata "GLI INVAGHITI" (in seguito denominata anche solo "Associazione").

2. In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, d.lgs. n. 117), la denominazione muterà automaticamente in "Associazione GLI INVAGHITI - ENTE DEL TERZO SETTORE" per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche: "GLI INVAGHITI ETS".

Art. 2 - Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale in Chivasso (TO).

Il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni e uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

2. La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II- FINALITA', ATTIVITA' E RISORSE UMANE

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la realizzazione delle persone e la rimozione degli ostacoli all'attuazione del principio costituzionale dell'eguaglianza sostanziale e delle pari opportunità:

- promozione sociale, formativa artistica, culturale e ricreativa di interesse sociale delle persone e delle comunità attraverso la promozione e la diffusione della musica, dello spettacolo, del turismo sociale, della comunicazione espressiva attraverso forme di arte e di cultura, nella scuola e nella società, in un'ottica di educazione permanente;
- formazione e crescita artistica, culturale ed umana di bambini, ragazzi e adulti tramite lo sviluppo di progetti, laboratori, iniziative e servizi culturali ed artistici di interesse sociale con finalità educativa, anche nelle materie previste dagli ordinamenti scolastici;
- promozione ed organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, musicali, ricreative, di animazione, cinematografiche ed artistiche in genere e partecipazione ad esse con i propri soci e/o la propria comunità di riferimento, se promosse o organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- promozione ed organizzazione di convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, in ambito artistico e culturale;
- promozione e/o organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche professionale, nelle materie culturali ed artistiche, con specifico riferimento alla musica, al canto, alla recitazione, alla danza, alla moda, alla pittura, alla fotografia nell'ambito dell'animazione sociale;
- promozione/organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative in genere finalizzati a favorire lo scambio intraculturale e la promozione in Italia e all'estero della cultura e delle discipline artistiche, destinati a persone, associazioni, anche di altri paesi, enti ed istituzioni scolastiche, nonché per la diffusione di progetti culturali tesi a favorire la conoscenza di culture straniere in un contesto europeistico ed internazionale.

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari, di comunità sociali e di terzi in genere, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del d.lgs. n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;





- formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituzione di borse di studio, organizzazione di mediateche e laboratori artistici, realizzazione di attività coristiche e di progetti artistici e ricreativi;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- promozione, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- ricerca scientifica avente ad oggetto gli ambiti delle attività di interesse sociale condotte; a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini di elaborare studi e ricerche in materia di istruzione e formazione di bambini e ragazzi in età scolare nel campo della cultura musicale
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Per la promozione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale, con esemplificativo ma non esaustivo riferimento alle attività editoriali di cui all'art. 5, lett. i) del D.lgs. n. 117, l'Associazione potrà svolgere iniziative di comunicazione mediante la promozione e la realizzazione, anche attraverso gli strumenti digitali della comunicazione social e internet-web, di iniziative editoriali letterarie e musicali curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, riviste e giornali, materiale audiovisivo, book e pagine informative, nei settori di interesse, rivolti anche a non soci.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà avvalersi dei propri associati, di volontari, e potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal d.lgs. n. 117.

Art. 5 – Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. Le attività diverse non già identificate in statuto sono individuate ed istituite dal Consiglio direttivo.

Art. 6 – Raccolta fondi

1. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti, collaboratori e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 7 – Volontari



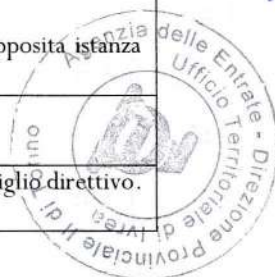


1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, anche associati, nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 del D. lgs.n. 117/2017. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. Le modalità di tenuta del registro, per quanto non previsto da disposizioni di legge, sono demandate ad un regolamento interno. 2. La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo dell'Associazione. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. 3. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate da egli affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117. L'Associazione adotta, in materia, apposito regolamento.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 8 - Soci 1. Assumono la qualifica di soci le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono gli ideali e le finalità dell'Associazione e accettano le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti. 2. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne. 3. Possono aderire all'Associazione, assumendo la qualifica di socio, persone giuridiche, riconosciute e non, costituite in forma di associazione senza scopo di lucro, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei soci, persone fisiche e persone giuridiche con qualifica di ente di Terzo settore, dovrà essere superiore a quello delle associazioni senza scopo di lucro che non rivestano tale qualifica. 4. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al successivo versamento della quota sociale annuale, in base alle disposizioni contenute nel presente statuto. Per i soci onorari si rinvia a quanto espressamente disposto dallo Statuto in materia. 5. Il numero dei soci è illimitato. 6. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 12. 7. Ferma l'uniformità dei diritti dei soci, essi si distinguono in: Soci onorari: sono i soci che si sono distinti per particolari meriti artistici e/o culturali, la cui presenza ed il cui impegno nell'associazione le conferiscono speciale lustro, rafforzandone la capacità di perseguire la missione di interesse generale. I Soci onorari non sono onerati del versamento della quota associativa. Soci ordinari: sono i soci che chiedono di essere ammessi a partecipare alla vita associativa con apposita istanza presentata al Consiglio direttivo. Sono onerati del pagamento della quota associativa annuale.
--

Art. 9 – Quote sociali e contributi 1. Le quote sociali e gli eventuali contributi ulteriori sono deliberati in ciascun esercizio sociale dal Consiglio direttivo. Si applicano le disposizioni in materia previste dal presente statuto.
--





Art. 10 - Ammissione

1. L'ammissione dei Soci onorari è effettuata su delibera motivata del Consiglio Direttivo e all'unanimità dei suoi componenti, su proposta di almeno quattro soci. La proposta è accompagnata dalla accettazione del socio onorario a rivestire tale ruolo.

I soci onorari non possono essere ammessi in numero superiore ad un quarto di quelli ordinari.

L'eventuale reiezione della proposta non osta alla presentazione, da parte dell'interessato, di eventuale istanza di ammissione quale socio ordinario.

2. Sull'ammissione dei soci ordinari decide il Consiglio direttivo, che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali, l'istanza si intende accolta.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'aspirante socio ordinario può proporre istanza di riesame. Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni, convoca l'assemblea dei soci, cui spetta la decisione per il riesame.

Art. 11 - Diritti e Doveri

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'accettazione del presente Statuto, al rispetto delle delibere prese dagli Organi rappresentativi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi nonché, per quanto previsto dal presente statuto, al pagamento delle quote, così come di ogni altra somma dovuta a qualunque titolo all'Associazione.

2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle assemblee, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo, per la nomina degli Organi dell'Associazione in ossequio al principio di rappresentatività.

3. In deroga a quanto sopra, i soci persone fisiche minorenni non godono dell'elettorato passivo e l'elettorato attivo è esercitato, in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.

4. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

5. Ogni socio ha diritto a un voto nell'assemblea, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 117 e nei termini definiti dall'art. 13, comma 2 del presente statuto.

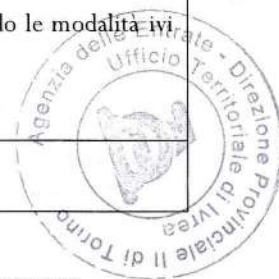
6. Il diritto di voto è condizionato all'iscrizione nel libro soci con anzianità non inferiore a tre mesi.

7. Agli eventuali soci enti collettivi di cui all'art. 8, comma 3, del presente statuto, può essere attribuito un voto plurimo, in ogni caso non superiore a cinque, in proporzione del numero dei soci, sulla base di disposizioni assunte in sede regolamentare dall'Assemblea. In assenza di tale deliberato, si applica il precedente comma 5.

8. Il diritto di voto può essere esercitato dai soci avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza. Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe, come meglio specificato nell'articolo 15 del presente statuto.

9. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali di cui all'articolo 30 del presente statuto secondo le modalità ivi descritte.

Art. 12 - Perdita della qualifica di Socio





1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b) perdita della capacità di agire;
- c) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- d) recesso;
- e) esclusione disposta con provvedimento del Consiglio direttivo;
- f) morte, per i soci persone fisiche e delibera di scioglimento, per i soci persone giuridiche.

2. Il recesso di cui al precedente comma 1, lett. d), deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, e produce effetti a termini di atto ricettizio. Il socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote sociali, né di ogni ulteriore contributo associativo versato, che rimangono definitivamente acquisiti alle casse sociali.

3. L'esclusione, di cui al precedente comma 1, lett. e), può essere deliberata dal Consiglio Direttivo al ricorrere di accertati motivi da cui emergano situazioni di indegnità.

3 bis. Integrano le fattispecie di indegnità del socio la sussistenza di:

- eventuali iscrizioni nel casellario giudiziario per condanne penali definitive e/o per procedimenti penali pendenti;
- condotte contrarie alle norme e/o agli obblighi stabiliti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte dagli organi preposti dell'Associazione;
- condotte contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale all'Associazione.

4. Il socio destinatario della delibera di esclusione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della stessa da parte del Consiglio direttivo, può proporre istanza di riesame all'Assemblea dei soci, ferma l'immediata esecutività del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

5. La perdita della qualità di socio per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente articolo comporta, al pari di quanto stabilito nel precedente comma 2, la perdita dei diritti connessi a tale qualifica, nonché la decadenza da qualsiasi incarico eventualmente rivestito, anche quale direttore artistico, e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento, ma solo alla rifusione di eventuali spese documentate per lo svolgimento di eventuali incarichi e alla quota di compenso, se previamente deliberata, maturata fino alla data della cessazione.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, anche monocratico;
- d) il Revisore legale dei Conti, da nominare al superamento dei limiti individuati nell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.



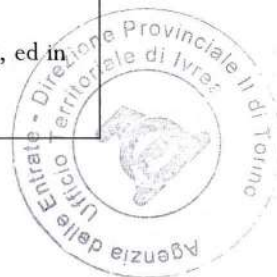


Art. 14 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci dell'Associazione che siano in regola con il pagamento delle quote annuali, nonché i soci onorari.
2. Essa può operare in via ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
3. L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sia per decisione del Consiglio Direttivo che per richiesta di almeno un terzo dei Soci.
4. Tutte le Assemblee potranno essere convocate in prima e seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno otto giorni ai Soci e ai componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione è ritenuta valida anche qualora venga effettuata attraverso affissione di pubblico avviso presso i locali ove è collocata la sede legale dell'Associazione o tramite avviso pubblicato nella pagina principale del sito internet dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere, a pene di nullità, il giorno, l'ora e il luogo fissato per l'adunanza ed il relativo ordine del giorno. Ove l'adunanza si svolga in modalità collegamento da remoto, l'avviso dovrà contenere le istruzioni circa le modalità per l'accesso alla seduta.
5. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si intendono legalmente costituite, anche in assenza di formale convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza e/o rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati.
2. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei Soci presenti e/o rappresentati.
3. Per modificare lo statuto è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Tale quorum rafforzato è previsto anche per deliberare la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'associazione e per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.
4. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.





6. I verbali delle riunioni delle Assemblee ordinarie sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea dei Soci che funge da Segretario. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Forma di votazione dell'Assemblea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 2, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente.

La votazione può essere effettuata a scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, d.lgs. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- definire gli obiettivi generali, deliberando i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- stabilire eventuali compensi o indennità da corrispondere agli amministratori;
- nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo di cui all'articolo 25 del presente statuto;
- nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare l'approvazione del bilancio sociale, se ricorrono i requisiti di legge per la sua redazione o, diversamente, se redatto su base facoltativa dall'associazione;
- deliberare sulla domanda di riesame presentata dall'aspirante socio la cui istanza di ammissione sia stata respinta dal Consiglio direttivo;
- approvare i regolamenti elaborati dal Consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria, con i quorum individuati nel precedente articolo 15:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'ente;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione del loro numero, e scelti tra i Soci. Il primo Consiglio Direttivo è eletto in sede di costituzione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade in concomitanza dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di mandato. Si applicano le disposizioni in materia di prorogatio dei poteri di ordinaria amministrazione, nelle more dell'insediamento dei nuovi amministratori. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri in corso di mandato, purché meno della metà, il Consiglio





direttivo deve senza indugio convocare l'Assemblea per l'integrazione dell'Organo, che nelle more opera in regime di ordinaria amministrazione. Il mandato dei componenti eletti ad integrazione dell'Organo amministrativo, si conclude alla data di scadenza dell'Organo, come individuato in aperture del presente comma.

3. Se non espressamente deliberato dall'Assemblea, l'incarico a componente del consiglio direttivo si intende svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, secondo le disposizioni regolamentari stabilite dall'Assemblea.
4. La carica di componente dell'organo esecutivo è incompatibile con:
 - a) la carica di componente dell'Organo di controllo;
 - b) responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - c) nomina o elezione presso gli Organi di direzione o consigli/comitati di partiti politici;
 - d) incarichi di amministratore pubblico;
 - e) incarichi di direzione presso associazioni sindacali.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta, in modo esclusivo, la gestione ed ogni altro atto di carattere ordinario e straordinario inerente l'attività dell'Associazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 18, comma 2. Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di:

- a) deliberare, anche su proposta del Presidente, sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, assumendo tutte le iniziative al riguardo, ordinarie e straordinarie;
- b) nominare il Direttore Artistico e stabilire eventuale suo compenso/indennità, nonché, su proposta di quest'ultimo, valutare se deliberare la nomina di un Comitato Culturale;
- c) redigere il progetto di bilancio ed il bilancio sociale, ove ricorrano i requisiti di legge, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ad eccezione di quelli espressamente non delegabili ai sensi del successivo comma 3;
- f) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci;
- g) deliberare l'accettazione o la reiezione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;
- i) determinare l'ammontare delle quote annuali dei soci;
- j) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) curare la conservazione dei libri sociali nei termini definiti dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117;
- l) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117;
- m) deliberare sull'esclusione dei soci, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto;
- n) deliberare l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti professionali, in materia di convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi, sia attivi che passivi, salvo si tratti di beni e servizi di utilizzo corrente quali, a titolo esemplificativo: forniture per energia e servizi telefonici, per cancelleria e manutenzioni correnti;
- o) stabilire l'ammontare di eventuali contributi straordinari;
- p) svolgere ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non espressamente attribuita dal presente statuto ad altro Organo.

2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte prevalentemente da Soci.

[Handwritten signature]





Associazione Culturale Gli Invaghiti

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti al Presidente ad eccezione dei compiti previsti alle lettere b, c, f, g, h, i, j, l, m, o, che restano di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta all'anno e comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno i 2/3 dei suoi Membri. La funzione di Segretario della riunione è svolta da un membro del Consiglio.

2. Le riunioni del Consiglio, convocate attraverso lettera AR od altro modo (fax, E-mail, missiva consegnata a mani) spedita almeno 8 giorni prima della seduta, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute al Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

3. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche con preavviso minimo di 24 ore. In caso di presenza totalitaria, le riunioni sono valide anche senza formalità di convocazione. Il componente del Consiglio è onerato di comunicare all'Associazione i recapiti e-mail e di indirizzo per la convocazione al momento della nomina, così come, tempestivamente, ogni loro modifica.

4. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e per alzata di mano.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, designato dal Presidente stesso.

6. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati anche terzi estranei con funzioni consultive.

7. Per lo svolgimento delle riunioni da remoto e l'espressione del voto in modalità elettronica si rinvia all'articolo 13, comma 2, del presente statuto.

Art. 21 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. In caso di comprovata necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva, che provvede a convocare nei termini di urgenza di cui al precedente articolo 20, comma 3. La mancata ratifica fa venire meno gli atti compiuti dal Presidente a partire dalla data della stessa, e dunque facendo salvi gli effetti sino ad allora prodotti.

4. Al Presidente spetta altresì, su delega espressa del Consiglio Direttivo, lo svolgimento di particolari compiti secondo i limiti previsti dal precedente art. 19 del presente Statuto.

5. Tutte le funzioni del Presidente vengono esercitate, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente salvo i compiti specifici delegati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Nomina e durata in carica





Associazione Culturale Gli Invaghiti

La nomina del Presidente e del Vice Presidente spettano al Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei loro confronti dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Direttore Artistico

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Artistico. Questi propone i Membri del Comitato Culturale (se nominato ai sensi del precedente art. 19) al Consiglio Direttivo; coordina e supervisiona le attività del Comitato stesso; indica le linee artistiche e didattiche delle attività proposte affini agli scopi sociali, secondo i compiti a lui demandati dal Consiglio Direttivo.
2. A direttore artistico può essere nominato anche uno dei componenti il Consiglio direttivo. In tal caso, per le delibere che riguardino le attività e l'incarico in genere, il componente interessato si astiene dal voto, se determinante, pena la nullità della delibera.

Art. 24 - Il Comitato Culturale

1. Il Comitato Culturale, qualora nominato svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione.
2. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni di studio e di ricerca nel campo di attività di cui all'articolo 4 del presente statuto.
3. Il Comitato Culturale è composto da un numero di membri determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore Artistico. I Membri del Comitato Culturale sono scelti tra i soci con specifiche competenze culturali e/o pedagogiche.

Art. 25 - Organo di controllo

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dei soci nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 citato.
2. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad Organo distinto, ai sensi del successivo articolo.
3. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
4. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.
5. La revoca dei componenti l'Organo di controllo è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
6. Ai componenti l'Organo di controllo dotati del requisito professionale ex articolo 2397 c.c., può essere attribuito un compenso all'atto della nomina.
7. L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito al terzo anno dall'entrata in carica. Si applicano le disposizioni in materia di *prorogatio*, nelle more della nomina e/o dell'insediamento del nuovo Organo.





Art. 26 – Revisore legale dei conti
1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.
2. La revoca del revisore legale dei conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio.
3. Al revisore legale dei conti, trattandosi di soggetto professionale, può essere attribuito un compenso all'atto della nomina.
4. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25, comma 7.
TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
Art. 27 – Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, alla medesima Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, dalle entrate e dalle rendite comunque conseguite.
2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: a. quote sociali versate dagli associati; b. redditi derivanti dal proprio patrimonio; c. contributi erogati dagli enti locali, nazionali ed internazionali; d. elargizioni, donazioni e lasciti testamentari in qualsiasi forma provenienti da persone fisiche o giuridiche; e. introiti derivanti da convenzioni e dall'esercizio, in genere, delle attività di interesse generale elencate nello statuto; f. attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 117; g. svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 117; h. ogni altra entrata compatibile con la natura e le attività statutarie dell'ente.
3. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto.
Art. 28 - Durata del periodo di contribuzione
1. La quota sociale è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.
Art. 29 – Scritture contabili e bilancio
1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.





2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il progetto di conto preventivo per l'anno corrente i quali, muniti del parere e della relazione dell'Organo di controllo, se nominato, vengono presentati all'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione.

4. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive comunque denominate inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del richiamato rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, se il limite non sia superato, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge.

5. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

6. Il bilancio, è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.

7. Il bilancio, approvato dall'Assemblea, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 117.

8. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30 – Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117, se istituito;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dalla lett. b) alla lett. e) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni.

4. In particolare, il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dal socio personalmente, salvo gravi e comprovati motivi che giustifichino l'esercizio a mezzo terzo delegato, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, alle date e durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

5. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.





Associazione Culturale Gli Invaghiti

6. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

7. Il socio, o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro soci.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 – Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, che deve nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe a quelle dell'associazione, che l'Assemblea individua, acquisito il parere non vincolante dell'Organo di controllo, se nominato. E' fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

3. La validità della delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo è subordinata alla sua conformità al parere di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 117 e successive modifiche e integrazioni, emesso dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto 117 citato.

Art. 32 - Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett.j) e da approvare a cura dell'Assemblea.

Art. 33 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 34 - Rinvio, entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente statuto entra in vigore alla data stabilita dall'assemblea che lo approva. Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni dello statuto vigente.

Il Segretario

Il Presidente

CHIVASSO 11/03/22



